

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 luglio 2018, n. 256  
**Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con prescrizioni, di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118 facente capo alla "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano".**

### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'articolo 24 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che *"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale"*

*all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale".*

Con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 19/04/2016, per l'Area Nord del territorio dell'ASL BR, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti dell'Opera Don Guanella per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, da denominarsi, con sede in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118, con la precisazione che la suddetta struttura sarebbe stata realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

Con Determinazione n. 1706 del 18/10/2016 il Comune di Fasano ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione della struttura sopra citata.

Con pec dell'8/11/2016 integrata da successiva pec del 22/11/2016, il legale rappresentante dell'ente religioso "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano" ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento per la suddetta struttura, allegandovi tra l'altro, attestato di Laurea della Dott.ssa Dimola Paola e relativo curriculum, autorizzazione di agibilità, sanatoria di opere edilizie e certificato prevenzione incendi.

A tal fine il legale rappresentante ha dichiarato che:

- a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale non ospedaliero a ciclo diurno;
- b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n°14 del 18/07/2014;
- d) che la Direzione Sanitaria è affidata alla Dott.ssa Dimola Paola, laureata in Scienze dell'educazione e formazione e specialista in Disturbi dello Spettro Acustico.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto "Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe giornaliere e disposizioni sull'accreditamento delle strutture" è stato stabilito di: "approvare le tariffe pro-capite e pro-die indicate nell'allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; – disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti

*previsto dall'art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall'art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e s.m.i e, pertanto, possono accedere all'accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza".*

Con determinazione dirigenziale n. 19 del 25/01/2018 questa Sezione ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della struttura in oggetto, precisando: *"di provvedere all'accreditamento istituzionale con successivo atto, all'esito della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento che sarà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione diverso da quello territorialmente competente ai sensi dell'articolo 29, comma 9, L.R. n. 9/2017 e s.m.i."*;

Precisato che l'art. 20 della sopravvenuta L.R. n. 9/2017 prevede quali condizioni di accreditamento, tra l'altro, anche quelle di cui alle lett. e) ed h), ossia, *"e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento; h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori"*, con nota prot. AOO\_183/1132 del 26/01/2018, questa Sezione ha invitato:

- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 art. 2 e, per quanto da quest'ultimo non previsto, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell'accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118, comunicandone tempestivamente il relativo esito;

- la "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano" ad integrare l'istanza di accreditamento con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 in ordine alle circostanze di cui alle lett. e) ed h) sopra citate.

Con nota pec prot. 88393 del 16/05/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ha trasmesso gli esiti della verifica rassegnando le seguenti conclusioni: *"Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dal sopralluogo effettuato, si rappresenta che la struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, gestita dall "Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guannella – Fasano" – sede legale via Matarano n. 1 Fasano (Br) ed ubicata in Fasano Frazione Torre Canne via del Faro n. 118, risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del Reg. Reg. n. 14 del 08/07/2014"*.

Con la medesima nota, conosciuta anche dal legale rappresentante dell'ente religioso "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano" il Dipartimento di Prevenzione ha comunque evidenziato:

- a) una non coerenza dell'agibilità dell'immobile rilasciata nel 2003 con destinazione *"Colonia estiva"* accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di agibilità resa dal tecnico nel 2015 rispetto alla destinazione attualmente impressa all'immobile come *"Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014"*; analoga non coerenza è stata rilevata con riferimento all'attestazione di conformità antincendio fatta per *"Colonia estiva"* valida fino al 26/02/2021 rispetto all'attuale destinazione;
- b) il superamento dell'età massima di legge da parte del responsabile sanitario individuato (66 anni) senza che risulti aver presentato apposita istanza all'amministrazione di appartenenza, volta a consentirgli l'esercizio delle funzioni fino al 40esimo anno di servizio effettivo e comunque fino al compimento del 70esimo anno di età;
- c) l'assenza del documento valutazione rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- d) l'assenza di aggiornamento dell'autorizzazione igienico sanitaria anche in relazione all'attività di preparazione e somministrazione pasti alla luce del Regolamento CE 852/2004.

Ritenuto che l'agibilità dell'immobile destinato a struttura sanitaria in oggetto debba essere conformata alle norme urbanistico edilizie regionali e comunali nonché a quelle in materia antincendio, tenuto conto della nuova destinazione attribuita all'immobile come "*Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014*". Ritenuto altresì che nel rispetto di tale destinazione debba conformarsi anche l'autorizzazione per la preparazione e somministrazione pasti.

Ritenuto, infine, che alla rimozione delle criticità di cui alle lett. b) e c) vi si possa provvedere in un secondo momento, entro breve termine.

Viste le dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante del sopra detto ente religioso in ordine alle condizioni di cui alle lett. e) ed h) previste dall'articolo 20 L.R. n. 9/2017 rese con note pec del 15 e 21 giugno 2018.

Ritenuto di poter rilasciare l'accreditamento istituzionale richiesto con prescrizioni a cui adempiere entro adeguato termine.

Tanto premesso, si propone, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 9/2017:

- di rilasciare alla "Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano" l'accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;

- di precisare che il suddetto accreditamento è subordinato, pena sospensione dello stesso, alla rimozione delle criticità sopra evidenziate ai punti a), b), c) e d), entro e non oltre il termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente atto, da verificarsi entro i successivi gg. 30 da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, che ne comunicherà gli esiti a questa Sezione.

- di precisare che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della "Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano", fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

**D E T E R M I N A**

ai sensi dell'art. 24, L.R. n. 9/2017:

- di rilasciare alla "Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano" l'accredimento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;
- di precisare che il suddetto accreditamento è subordinato, pena sospensione dello stesso, alla rimozione delle criticità sopra evidenziate ai punti a), b), c) e d), entro e non oltre il termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente atto, da verificarsi entro i successivi gg. 30 da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, che ne comunicherà gli esiti a questa Sezione;
- di precisare che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della "Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano", fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredimento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

- di notificare il presente provvedimento:
  - Al legale rappresentante dell’Ente religioso “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano”, con sede in Fasano alla via Matarano, 1;
  - Al Direttore Generale della ASL BR;
  
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla copia al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)